



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 5

DATA PUBBLICAZIONE 18/07/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2
1.1. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 3 del Settore Tecnico della F.I.G.C.).....	2
1.2. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 14 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)	2
1.3. Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici (dal comunicato ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C.) ...	2
2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
2.1. Modifica dell'art. 99 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 16 della L.N.D.).....	2
2.2. Tutela Assicurativa Tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.).....	3
2.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Ceracchini Matteo (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.).....	3
2.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Dutto Giancarlo (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.).....	3
2.5. Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti” (dalla Circolare n. 11 della L.N.D.).....	3
3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....	3
6. TRIBUNALE FEDERALE	4

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 3 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà a Biella dal 19 Settembre al 17 Dicembre 2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (dal comunicato ufficiale n. 14 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 14 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà a Torino dal 26 Settembre al 22 Dicembre 2022.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Tesseramento ed obbligatorietà dei tecnici (dal comunicato ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1. Modifica dell'art. 99 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 16 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 12/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 16 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 99 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Tutela Assicurativa Tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente la tutela assicurativa dei tesserati e dei dirigenti della L.N.D. nonché le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Ceracchini Matteo (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Ceracchini Matteo.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Dutto Giancarlo (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Dutto Giancarlo.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.5. Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti” (dalla Circolare n. 11 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 28 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Reclamo proposto dalla Società FC TORINESE 1894 ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 96 del 02/06/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara USD SAN MAURO – FC TORINESE 1894 ASD, disputata in data 29/05/2022, nell'ambito del Campionato di Promozione, girone B

Con reclamo preannunciato dalla Società in data 02/06/2022 e pervenuto in data 03/06/2022 a mezzo PEC, la FC TORINESE 1894 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del giocatore CARINI RUBEN la squalifica fino al 02/12/2022 *“Per Dogso e per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Il giocatore veniva espulso per Dogso; alla notifica del provvedimento, benchè l'arbitro cercasse di evitare il contatto fisico, il Sig. Carini si metteva testa contro testa con il direttore di gara e, dopo averlo insultato, poggiava entrambe le mani sul suo petto e lo spingeva via vigorosamente, facendolo indietreggiare di circa due metri ma senza che cadesse a terra. Il giocatore doveva essere allontanato dal terreno di gioco dai propri compagni di squadra, e nel mentre continuava ad inveire contro l'arbitro. La sanzione comminata tiene conto della condotta complessiva del calciatore e di quanto previsto ex art. 36 C.G.S.”.*

Con riferimento alla predetta squalifica, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti, allegando altresì un video relativo al momento dell'espulsione del giocatore CARINI RUBEN, dal quale si evincerebbe che l'atleta “non si mette testa a testa con il direttore di gara” né lo spinge in modo vigoroso, costringendolo a indietreggiare di due metri.

Il ricorso appare parzialmente fondato.

A seguito della disamina del referto arbitrale, del reclamo presentato dalla Società con allegato video, nonché dell'audizione personale del Presidente della FC TORINESE 1894, Sig. SANTE SQUILLACE, nel corso della quale egli ha confermato quanto scritto nel ricorso, negando che il proprio giocatore CARINI RUBEN abbia tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei riguardi del direttore di gara, tale da giustificare la squalifica fino al 02/12/2022, tutto ciò considerato questa Corte ritiene di ravvisare nei comportamenti tenuti dell'atleta in occasione della sua espulsione dal terreno di gioco l'ipotesi delineata all'art. 36, comma I, lett. b) CGS, il quale prevede per il caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico la sanzione della squalifica per quattro giornate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società FC TORINESE 1894 e, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore CARINI RUBEN a quattro giornate.

In ragione del parziale accoglimento, si dispone la restituzione del contributo di reclamo che risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 15.7.2022. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Fabrizio Bernardi (Componente relatore); Avv. Antonio Vallone (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di VENSON OKONOSKY Joao Pedro, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società S.S.D. TRE VALLI e della società S.S.D. TRE VALLI, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S in relazione art. 40 comma 6 N.O.I.F, la Società della violazione di cui all'art. 6 comma 2 CGS.

Con atto del 12.5.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. VENSON OKONOSKY per avere, in data 16.12.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. TRE VALLI, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere; La società S.S.D. TRE VALLI a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor VENSON OKONOSKY Joao Pedro.

Il procedimento trae origine da una nota in data 23.12.2021 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tesseramenti segnalava alla Procura Federale che il calciatore deferito, che all'atto della richiesta di tesseramento aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera, risultava in realtà tesserato per la Federazione Brasiliana (Confederacao Brasileira de Futebol) e, precisamente, per la società LIGA DE FUTEBOL DE GUARAPUAVA affiliata alla medesima.

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti. Nella seduta del 15.7.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea DELLA VALLE in rappresentanza della Procura Federale e L'Avv. Domenico FALANGA in rappresentanza della società TRE VALLI. Restava assente il calciatore deferito.

Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. ma nessun accordo si concretizzava in tal senso.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per quattro gare a carico del VENSON OKONOSKY Joao Pedro e dell'ammenda per € 500,00 a varico della TRE VALLI.

Il Difensore della Società richiamava ed illustrava le argomentazioni svolte nella memoria inviata nelle more dell'udienza e chiedeva che la TRE VALLI venisse dichiarata esente da responsabilità ovvero, in subordine, venisse contenuta la sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le prove documentali acquisite dimostrano la responsabilità del VENSON OKONOSKY in relazione alla violazione ascritta. Tuttavia, rilevato che dalla dichiarazione della Federazione brasiliana si evince che il vincolo per la squadra locale sarebbe scaduto il 31/12/2021 e considerata la giovane età del giocatore, appare equo contenere l'entità della sanzione nel minimo, ovvero nella squalifica per un turno di gara.

Sussiste altresì la responsabilità della società deferita. Le pur apprezzabili argomentazioni svolte nella memoria difensiva non consentono di discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva, vedasi, fra tutte, CFA n.090 2019/2020 in cui, analizzando un caso analogo, richiamate una serie di decisioni in cui i vari organi di giustizia sportiva hanno ritenuto la sussistenza della responsabilità oggettiva della società, viene configurata "... la responsabilità colposa della società che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell'atleta forse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell'art 40 comma sei delle NOIF."

Tuttavia, le considerazioni sopra svolte in riferimento alla posizione del calciatore deferito possono valere anche per la società e dunque la sanzione a carico della TRE VALLI può essere contenuta in € 100,00 di ammenda.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale:

- Dichiara il sig. VENSON OKONOSKY Joao Pedro responsabile dell'illecito a lui ascritto e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione della squalifica per un turno di gara;
- Dichiara la società TRE VALLI responsabile dell'illecito ascritto e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda per € 100,00 (cento/00)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 1 Agosto 2022

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 18 Luglio 2022

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)